

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1138 del 26/02/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: VIABILITÀ - RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - PRATICA: 31080/2026 - PROCEDIMENTO: PC25T0046.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1177 del 26/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI
AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) -
CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: VIABILITÀ - RICHIEDENTE: COMUNE
DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - PRATICA: 31080/2026 -
PROCEDIMENTO: PC25T0046.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto repertorio n. 751 del 30/07/2007, registrato a Piacenza il 19/10/2007 al n. 8505 Mod. 3, con il quale l'allora competente Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) - Ufficio Operativo di Piacenza ha rilasciato all'Amministrazione Provinciale di Piacenza (C.F. 00233540335), con scadenza al 30/07/2017, la concessione per l'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra (Opera Idraulica di II Categoria – Demanio Pubblico dello Stato), posta in destra orografica del fiume Po e ricadente nei territori dei Comuni di Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Caorso, Monticelli d'Ongina, Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda, per la realizzazione e la gestione dell'itinerario ciclabile denominato "Via Po";

VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARPAE n. 172490 del 30/09/2025, con la quale il Comune di Castelvetro Piacentino (PC) ha richiesto la concessione, con contestuale regolarizzazione dell'uso, della strada di servizio in sommità dell'arginatura maestra del fiume Po (opera idraulica di II categoria), interamente adibita a percorso ciclopedonale nel tratto compreso tra i confini con Monticelli d'Ongina e Villanova sull'Arda e, per le tratte Maginot-Babina e Palazzino-Via Bondiocca, utilizzata anche come viabilità ordinaria comunale;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 05/11/2025 sul BURERT (parte

seconda) n. 274 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- dei pareri favorevoli, alcuni dei quali con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po), con nota assunta al protocollo ARPAE n. 208678 del 25/11/2025;
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con nota assunta al protocollo ARPAE n. 217998 del 10/12/2025;

ACCERTATO CHE:

- il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;
- la concessione è esente dai pagamenti di canone e di deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n. 913/2009, D.G.R. n. 173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi:

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Castelvetro Piacentino (PC) (C.F./P.IVA 00180010332), la concessione per l'utilizzo della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra (opera idraulica di II categoria – Demanio Pubblico dello Stato) e delle relative rampe di accesso, per finalità di viabilità ordinaria e ciclopeditonale. L'area interessata si estende per circa 9 km lungo la destra orografica del fiume Po, nel territorio comunale di Castelvetro Piacentino (PC), secondo i limiti e i tratti di seguito indicati:
- a. tratto da strada Maginot a rampa località Babina civici 11-12, per una estesa di circa 130 m, adibito a viabilità ordinaria - tratto evidenziato in magenta nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b. tratto dalla rampa località Babina civici 11-12 all'intersezione dell'argine maestro con la ferrovia PC-CR in località Cascina Capuzzi, per una lunghezza totale di circa 1750 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati) - tratto evidenziato in giallo nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 - c. tratto dall'intersezione dell'argine maestro con la S.S. Padana Inferiore in località Cascina Capuzzi alla rampa località Palazzino, per una lunghezza totale di circa 760 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati) - tratto evidenziato in giallo nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 - d. tratto dalla rampa località Palazzino all'intersezione con la strada comunale Via Bondiocca, per una lunghezza totale di circa 1350 metri, adibito a viabilità ordinaria - tratto evidenziato in magenta nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
 - e. tratto da via Bondiocca al confine comunale, posto in prossimità delle rampe di località Brasile, per una lunghezza totale di circa 5150 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati) - tratto evidenziato in giallo nella planimetria del nulla osta A.I.Po accluso al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- 2. di stabilire che** la concessione è valida per anni **19 (diciannove)** partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- 3. di approvare il *Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/02/2026;
- 4. di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto *Disciplinare di concessione*;

DÀ ATTO CHE

- la concessione è esente dai pagamenti di canone e di deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n. 913/2009, D.G.R. n. 173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Castelvetro Piacentino (PC), Codice Fiscale/Partita IVA: 00180010332, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC25T0046.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'utilizzo della strada di servizio esistente sulla sommità dell'arginatura maestra (opera idraulica di 2ª categoria – Demanio Pubblico dello Stato) e delle rampe di accesso, per finalità di viabilità ordinaria e ciclopeditonale. L'area interessata si estende per circa 9 km lungo la destra orografica del Fiume Po, nel territorio del Comune di Castelvetro Piacentino (PC), secondo i limiti spaziali e i tratti indicati di seguito:

1. tratto da strada Maginot a rampa località Babina civici 11-12, per una estesa di circa 130 m, adibito a viabilità ordinaria;
2. tratto dalla rampa località Babina civici 11-12 all'intersezione dell'argine maestro con la ferrovia PC-CR in località Cascina Capuzzi, per una lunghezza totale di circa 1750 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati);
3. tratto dall'intersezione dell'argine maestro con la SS Padana Inferiore in località Cascina Capuzzi alla rampa località Palazzino, per una lunghezza totale di circa 760 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati);
4. tratto dalla rampa località Palazzino all'intersezione con la strada comunale Via Bondiocca, per una lunghezza totale di circa 1350 metri, adibito a viabilità ordinaria;
5. tratto da via Bondiocca al confine comunale, posto in prossimità delle rampe di località Brasile, per una lunghezza totale di circa 5150 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati).

Come da elaborati planimetrici contenuti nell'allegato parere idraulico.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da

inoltrarsi prima della scadenza.

3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La concessione è esente dai pagamenti di canone e di deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n. 913/2009, D.G.R. n. 173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - assunto al prot. ARPAE n. 208678 del 25/11/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il titolato alla firma degli atti per conto del Comune di di Castelvetro Piacentino (Codice Fiscale/Partita IVA: 00180010332), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 03/02/2026 Firmato, per accettazione, il titolato rappresentante del concessionario



AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Spett.le

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Settore Demanio Idrico

Via XXI Aprile 48, 29100 – Piacenza (PC)

aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

Piazza E. Biazzi 1, 29010 - Castelvetro Piacentino (PC)

comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it

**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Emilia occidentale**

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Classifica: 6.10.20.03_PIdr/A - 230/2019 A/A-4-7-7

Oggetto: Area Demanio Idrico – Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO – Pratica N. 31080/2025 Codice Procedimento PC25T0046 – Richiesta di nuova concessione con regolarizzazione per l'utilizzo delle aree demaniali in sommità dell'argine maestro del fiume Po (sponda destra), in Comune di Castelvetro Piacentino (PC), per uso pista ciclo-pedonale e in parte come viabilità ordinaria – Parere di competenza.

Richiedente: COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

VISTA la nota ARPAE prot. 184547 del 18/10/2025 assunta al prot. AIPO con n.30925 del 17/10/2025, con la quale si chiede l'espressione del parere idraulico di competenza riguardante l'istanza di richiesta di concessione relativa all'uso delle strade di servizio esistenti in sommità dell'arginatura maestra del Fiume Po (Opera Idraulica di 2ª Categoria – Demanio Pubblico dello Stato) posta in destra orografica del fiume Po, nel territorio del Comune di Castelvetro Piacentino (PC);

PRESO ATTO che, sulla base degli allegati pervenuti dal Comune di Castelvetro Piacentino tramite ARPAE registrati a prot. AIPO n. 30925 del 17/10/2025, i tratti di argine richiesti in concessione sono ubicati in sommità all'argine destro del fiume Po e si compone di circa 9 km così ripartiti:

1. tratto da strada Maginot a rampa località Babina civici 11-12, per una estesa di circa 130 m, adibito a viabilità ordinaria;
2. tratto dalla rampa località Babina civici 11-12 all'intersezione dell'argine maestro con la ferrovia PC-CR in località Cascina Capuzzi, per una lunghezza totale di circa 1750 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati);
3. tratto dall'intersezione dell'argine maestro con la SS Padana Inferiore in località Cascina Capuzzi alla rampa località Palazzino, per una lunghezza totale di circa 760 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati);
4. tratto dalla rampa località Palazzino all'intersezione con la strada comunale Via Bondiocca, per una lunghezza totale di circa 1350 metri, adibito a viabilità ordinaria;
5. tratto da via Bondiocca al confine comunale, posto in prossimità delle rampe di località Brasile, per una lunghezza totale di circa 5150 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati).

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla richiesta (planimetrie ed elenco tratti arginali richiesti in concessione);

CONTATTATO il Comune Richiedente per le vie brevi per i necessari chiarimenti;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

CONSIDERATA la compatibilità di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 59 e 96;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano per la valutazione e la Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTE le Norme del vigente PTCP della Provincia di Piacenza;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del RD 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

all'utilizzo della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra del fiume Po del Comune di Castelvetro Piacentino (PC), nei tratti e modalità sottoelencati, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

ART.1 – OGGETTO DEL PRESENTE PARERE

Il COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (sede: Piazza E. Biazzi 1, 29010 – Castelvetro Piacentino (PC) – Codice Fiscale 00180010332) è autorizzato ad utilizzare, nei limiti stabiliti negli articoli seguenti, la strada di servizio esistente in sommità delle arginature maestre (Opere Idrauliche di II Categoria - Demanio Pubblico dello Stato) estesa in destra orografica del fiume Po nel Comune di Castelvetro Piacentino (PC), costituenti omogeneo sistema di difesa dei soggiacenti territori e ricadenti nel Presidio Territoriale Idraulico PC_1, area di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio Operativo di Piacenza.

L'utilizzazione è suscettibile di poter essere modificata, integrata e/o riarticolata in funzione delle utilità pubbliche e/o private da conseguire, sempre comunque nei limiti e nei termini stabiliti dall'Autorità Idraulica (AIPO, Ufficio Operativo di Piacenza).

ART. 2 – SUDDIVISIONE IN TRATTI

Le strade di servizio di cui al precedente articolo 1 saranno utilizzate nei limiti spaziali e nei termini di seguito elencati (vedasi planimetrie allegate):

1. tratto da strada Maginot a rampa località Babina civici 11-12, per una estesa di circa 130 m, adibito a viabilità ordinaria;
2. tratto dalla rampa località Babina civici 11-12 all'intersezione dell'argine maestro con la ferrovia PC-CR in località Cascina Capuzzi, per una lunghezza totale di circa 1750 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati);
3. tratto dall'intersezione dell'argine maestro con la SS Padana Inferiore in località Cascina Capuzzi alla rampa località Palazzino, per una lunghezza totale di circa 760 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati);

4. tratto dalla rampa località Palazzino all'intersezione con la strada comunale Via Bondiocca, per una lunghezza totale di circa 1350 metri, adibito a viabilità ordinaria;
5. tratto da via Bondiocca al confine comunale, posto in prossimità delle rampe di località Brasile, per una lunghezza totale di circa 5150 metri, adibito a viabilità ciclo-pedonale (salvo autorizzati).

ART. 3 – LIMITAZIONI AL TRANSITO

Relativamente alla strada di servizio estesa in sommità delle arginature maestre (Opere Idrauliche di 2a Categoria - Demanio Pubblico dello Stato), sia nei tratti a “VIABILITÀ CICLO-PEDONALE” che in quelli a “VIABILITÀ ORDINARIA”, il Comune di Castelvetro Piacentino, che accetta lo stato di fatto del bene, dovrà e potrà identificare le azioni e i provvedimenti conseguenti all'uso a cui viene destinata, al fine della salvaguardia della incolumità pubblica e dei fruitori della stessa, anche attraverso la messa in opera di idonea segnaletica o altre attività, da concordare in via preventiva con la scrivente Autorità Idraulica.

In ogni caso, nessuna modifica potrà essere apportata a sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente Ufficio.

Sui tratti di strada di sommità arginale adibiti a “VIABILITÀ ORDINARIA E CICLO-PEDONALE” di cui all'art.2 (tratti 1 e 4) al fine di garantire la sicurezza e la piena funzionalità dei manufatti arginali, i mezzi transitanti non dovranno avere massa complessiva a pieno carico superiore a 40 tonnellate e non potranno superare la velocità definita dal Comune, che non potrà comunque essere superiore a 50km/h, tenendo conto anche del transito ciclopeditone; inoltre, è vietata la sosta in margine alla strada di servizio, tranne che nei luoghi ove esiste una sede appropriata che dovrà essere opportunamente indicata.

Sul tratto di strada di sommità arginale adibito a “VIABILITÀ CICLO-PEDONALE” - di cui all'art.2 – il COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, sotto la sua diretta responsabilità, ha facoltà di rilasciare autorizzazioni al transito ai soli veicoli dei residenti, degli operatori delle attività locali e delle aziende agricole proprietarie di terreni situati in golena, esclusivamente per il raggiungimento dei luoghi di residenza o dei terreni di coltivazione in assenza di percorsi alternativi, e limitatamente a mezzi aventi massa complessiva a pieno carico fino a 20t.

Nel caso di mezzi aventi massa complessiva superiore alle 20 tonnellate e fino a 40 ton, potrà essere concessa l'autorizzazione al transito solamente una sola volta e in via transitoria per 6 mesi, al fine di permettere il perfezionamento di una viabilità alternativa all'arginatura, da realizzarsi a carico del richiedente, che preveda esclusivamente l'attraversamento trasversale dell'argine ma non la sua percorrenza longitudinale. Il rilascio di tale specifica autorizzazione è subordinato alla redazione in contraddittorio di un verbale relativo allo stato

di consistenza all'inizio e alla fine del periodo transitorio, al fine di valutare gli eventuali danni arrecati all'opera idraulica che dovranno essere prontamente ripristinati dal richiedente.

Non è autorizzabile il transito di mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 40 tonnellate.

Le autorizzazioni al transito di cui sopra potranno essere rilasciate dal Comune di Piacenza in osservanza delle seguenti indicazioni di carattere generale:

1. il Comune di Castelvetro Piacentino è tenuto alla trasmissione all'Agenzia scrivente di copia delle autorizzazioni rilasciate, che dovranno contenere nome ed indirizzo del richiedente, tipo di veicolo, dati identificativi dei mezzi (numero di targa o numero di telaio), e indicazione del percorso autorizzato, nonché l'elenco delle prescrizioni successivamente elencate al comma 6 del presente articolo;
2. ogni variazione riguardante mezzi o percorso, così come il ricorso a ditte contoterziste, andrà integrata nell'autorizzazione e prontamente comunicata all'Agenzia scrivente;
3. le autorizzazioni al transito avranno validità massima biennale con assunzione di efficacia a partire dalla data del rilascio e potranno eventualmente essere rinnovate, salvo le autorizzazioni straordinarie per mezzi da 20 a 40 t che hanno validità di 6 mesi;
4. AIPO può richiedere al COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO di revocare, senza indugio, le autorizzazioni al transito in qualsiasi momento, per motivate esigenze di superiore interesse pubblico e/o idraulico o per l'inottemperanza alle prescrizioni e clausole tecniche che ne regolano l'efficacia ovvero in presenza di manifesti danneggiamenti alla sommità arginale, senza alcun indennizzo o risarcimento eventualmente avanzati dal richiedente medesimo;
5. in caso di attivazione del Servizio di Piena il transito sulla strada di sommità arginale è limitato ai soli mezzi dell'Autorità Idraulica e a quelli dei soggetti che operano a qualunque titolo per conto di essa e ai residenti in area golenale, se non interessata dagli eventi in atto. Resta inteso che AIPO darà opportuna e immediata informazione dell'attivazione del servizio di Piena a codesta amministrazione;
6. i titolari di autorizzazione al transito sulla sommità arginale sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni, da riportare a cura del Comune nei permessi/autorizzazioni al transito rilasciati:
 - a. l'utilizzo è accordato per i soli tratti di sommità arginale sopraindicati ed esclusivamente per le attività dichiarate, come specificatamente indicato negli elaborati allegati alla richiesta;
 - b. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree e le opere idrauliche interessate;
 - c. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il previo consenso di AIPO; ogni modifica non autorizzata o l'esecuzione di attività difformi da quanto autorizzato

comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione al transito e la circostanza verrà tempestivamente comunicata ad AIPO;

d. i veicoli transitanti sulle piste di sommità delle arginature maestre – opere idrauliche di II categoria finalizzate alla difesa del territorio - al fine di garantire la sicurezza e la piena funzionalità dei manufatti arginali stessi dovranno procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h, prestando attenzione a non danneggiare il ciglio dell'argine stesso ed osservando la massima prudenza nella condotta di guida, per preservare la funzionalità della sede stradale e per la sicurezza dei soggetti terzi ivi transitanti;

e. la pista di sommità del rilevato arginale risulta in alcuni tratti carente di idonea segnaletica e di adeguate misure di protezione laterali nonché di opportuni catarifrangenti delimitatori in quanto di ostacolo alle attività di servizio di piena: il transito dei mezzi di qualunque genere avviene sotto la completa responsabilità degli utilizzatori;

f. i titolari di autorizzazione al transito sono tenuti, a propri oneri e spese, a porre in atto opportuni provvedimenti utili all'abbattimento delle polveri sollevate e/o alla pulizia del manto stradale (nel caso di sversamento di materiale durante il transito);

g. per qualsiasi sopravvenuta necessità l'autorizzazione al transito potrà essere motivatamente revocata qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche che AIPO intendesse o dovesse apportare alle pertinenze idrauliche, così come per motivi connessi alla sicurezza idraulica o, in caso di inadempienza agli obblighi imposti dall'autorizzazione stessa, senza che i titolari dei permessi possano richiedere alcun tipo di risarcimento;

h. copia della documentazione amministrativa attestante l'autorizzazione al transito dovrà essere sempre tenuta a bordo dei mezzi utilizzati ed esibita ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o del personale dei competenti Organi di Polizia.

ART. 4 – UTILIZZO ESCLUSIVO AIPO

L'Autorità Idraulica scrivente si riserva di far transitare, in ogni momento e in entrambi i sensi di marcia, sulla strada di servizio in argomento tutti i veicoli di servizio in dotazione all'Agenzia scrivente, come pure ogni qualsiasi veicolo e/o mezzo meccanico – anche se di peso elevato e/o di dimensioni ingombranti – necessario all'esecuzione di lavori, interventi e servizi da essa commissionati, pertanto non potranno essere installati dispositivi fissi di interclusione fisica al transito.

Conseguentemente il Comune di Castelvetro Piacentino, per il tramite del proprio personale tecnico e/o di Polizia Municipale dovrà agevolare il transito, le operazioni di manovra, di stazionamento, regolando e/o interrompendo la circolazione degli altri veicoli e dei pedoni, in maniera utile e funzionale alle subentrate

esigenze.

Quanto sopra verrà posto in essere in ogni qualsiasi momento e nei due sensi di marcia, escluso ogni qualsiasi condizionamento derivante dall'uso da parte del Comune di Castelvetro Piacentino, e/o di altri soggetti all'uopo autorizzati, della strada in argomento anche per esigenze straordinarie (svolgimento di manifestazioni sportive e/o ricreative, esecuzione di lavori di manutenzione alla sede stradale e/o di apposizione segnaletica, ecc.).

ART. 5 - RAMPE

L'autorizzazione all'utilizzo della strada arginale comprende anche l'utilizzo delle rampe di accesso, garantendo che tali rampe e le connotazioni di raccordo verso la latitante viabilità ordinaria pubblica risultino in linea con le esigenze gestionali dell'arginatura maestra/opera idraulica e con le funzioni di pubblico servizio di competenza dell'Autorità Idraulica.

Le prescrizioni di carattere generale riferite all'uso della strada di servizio esistente in sommità dell'arginatura maestra valgono anche per le rampe.

ART. 6 – IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Le strade di servizio in argomento attraversano in alcuni casi luoghi urbanizzati, ove sono presenti vari insediamenti antropici (abitativi, produttivi, ricreativi, ecc.): conseguentemente i luoghi predetti possono essere interessati dalla presenza di impianti "a rete" vocati per il soddisfacimento del pubblico servizio (impianti elettrici, di telefonia, acquedottistici, di raccolta e smaltimento acque ecc.).

Qualora i soggetti gestori di tali impianti "a rete" avessero necessità di eseguire lavori (nuove costruzioni, integrazioni, modificazioni, manutenzioni ecc.) che per condizioni di tracciato non diversamente articolabile dovessero interferire con le strade di servizio (in posizione soggiacente e/o emergente oltre il piano carreggiabile), il Comune di Castelvetro Piacentino non potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori in assenza di specifico provvedimento autorizzativo dell'Autorità Idraulica, che dovrà essere preventivamente e compiutamente informata con l'allegazione di specifica documentazione.

L'Autorità Idraulica, valutate le circostanze, potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori (e quindi il mantenimento in essere nel tempo delle opere/impianti) alle condizioni e con le prescrizioni ritenute più opportune.

ART. 7 – EVENTI DI PIENA ED ESERCITAZIONI

In dipendenza del verificarsi di eventi di piena del fiume Po e/o dei suoi affluenti, il Comune di Castelvetro Piacentino, sulla base della comunicazione da parte dell'Autorità Idraulica dell'attivazione del Servizio di Piena, come anche sulla base di comunicazioni da parte di altri soggetti comunque cointeressati alla gestione dell'emergenza in atto, è tenuto ad interrompere il traffico veicolare e pedonale sull'intera estensione delle strade in argomento e ad operare, secondo le indicazioni opportunamente impartite, in affiancamento all'Autorità Idraulica medesima, come previsto dall'articolo 51 del Regolamento approvato con R.D. 9.12.1937 n. 2669 (ad esempio, se richiesto, a rimuovere i dispositivi di protezione laterale installati nel corso delle precedenti concessioni, che possano essere di intralcio ad attività di servizio di piena come ad esempio telonate del paramento arginale lato fiume).

Il Comune Di Castelvetro Piacentino opererà in tali casi per la formazione, per la gestione e per la finale rimozione di idonei sbarramenti (transenne), atti ad impedire l'accesso alle strade in argomento a veicoli e pedoni non aventi motivazioni di servizio.

Medesima operatività verrà attuata anche in occasione di esercitazioni disposte in sede locale e/o in sede di bacino e/o in occasione dell'esecuzione di prove di officiosità delle arginature ed opere e strutture complementari.

ART. 8 – VIGILANZA

Sarà cura del Comune di Castelvetro Piacentino, utilizzando ogni forma di collaborazione istituzionale presente e futura con forze di pubblica sicurezza, vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni contenute nel presente parere idraulico che, tra l'altro, dovranno essere esplicitate mediante opportuna segnaletica/cartellonistica.

ART. 9 - MANUTENZIONE

Il Comune di Castelvetro Piacentino è tenuto ad eseguire, a proprie cure e spese, ogni qualsiasi, utile e necessario lavoro/intervento di manutenzione, di riassetto, di sistemazione, di integrazione alla sede stradale in uso, alla segnaletica, ai presidi ed alle strutture di regolazione del traffico, senza richiedere preventiva autorizzazione, ma dandone semplice avviso all'Autorità Idraulica.

Restano escluse nuove installazioni che potrebbero essere di intralcio alle attività di competenza di AIPO, per le quali dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva, come indicato al precedente art.3.

I lavori predetti saranno posti in essere anche in dipendenza dei normali ed ordinari danneggiamenti imputabili ai transiti operanti nei termini di cui al precedente articolo 4, fatta eccezione per quelli indotti, per

manifesta incuria, negligenza, inosservanza, dai veicoli e dai mezzi meccanici di imprese e/o altri soggetti operanti per conto dell'Autorità Idraulica.

In particolare, si prescrive che il Comune di Castelvetro Piacentino esegua l'eliminazione/chiusura di buche, depressioni ed avvallamenti eventualmente prodottisi sulla sede carreggiabile e sulle latitanti banchine, come pure esegua il taglio/sfalcio (ripetuto e stagionale) delle erbe crescenti lungo le banchine arginali e risultanti di ostacolo visivo per gli utenti della viabilità in uso sulla base del presente parere.

L'Autorità Idraulica eseguirà a proprie cure e spese ogni utile lavoro/intervento verso l'arginatura maestra, onde soddisfare le primarie esigenze di stabilità ed officiosità di tipo idraulico.

ART. 10 – DANNEGGIAMENTI AL RILEVATO ARGINALE

Qualora, in dipendenza del mantenimento in essere, della gestione e dell'uso delle strade in argomento venissero riscontrati/accertati da AIPO alterazioni allo stato, alla forma, alle dimensioni, alla resistenza, alla officiosità e convenienza all'uso a cui è destinata l'arginatura/opera idraulica (compresi gli accessori, i manufatti e le strutture attinenti), il Comune di Castelvetro Piacentino dovrà provvedere – a sue totali cure e spese e nei tempi e con le modalità operative all'uopo concordate con AIPO – a riparare, ripristinare, riassetare quanto danneggiato e/o alterato, senza frapporre indugi e/o avanzare proteste e/o riserve.

Rimangono parimenti a carico del Comune di Castelvetro Piacentino tutte le spese relative all'effettuazione di indagini, sondaggi, rilievi topografici eventualmente necessari all'accertamento di quanto sopra indicato.

In caso di inadempienza nel merito, l'Autorità Idraulica provvederà a far eseguire d'ufficio ogni opera, lavoro, intervento ritenuto utile, opportuno e necessario, disponendo il recupero delle somme spese, come stabilito dall'Art. 19 del R.D. 9.12.1937 n. 2669.

Nel caso specifico dei Tratti 1 e 4 di cui al precedente art.2, richiesti in concessione ad utilizzo come viabilità ordinaria, prescritta con il limite delle 40 t, visto che il passaggio sulle piste di sommità arginale di mezzi pesanti può provocare danneggiamenti alla piena funzionalità dell'argine, che è un'opera avente primaria finalità di protezione idraulica del territorio, al fine di scongiurare tale eventualità o di evidenziarla tempestivamente, si prescrive al Comune di Castelvetro Piacentino, oltre alla normale frequente verifica visiva dello stato della sommità arginale, di realizzare un opportuno rilievo celerimetrico comprendente sezioni trasversali ogni 200m e profilo di sommità arginale, da ripetersi con cadenza annuale e da trasmettere all'Ufficio scrivente, al fine della verifica di eventuali fenomeni di cedimenti strutturali, che devono essere evidenziati nella lettera di trasmissione, ed il cui ripristino sarà a carico del Comune.

ART. 11 – REVOCA O SOSPENSIONE DEL PRESENTE PARERE

L'Autorità Idraulica mantiene la piena e incondizionata disponibilità dell'arginatura maestra (opera idraulica di II categoria – Demanio Pubblico dello Stato) su cui si snodano le strade di servizio di cui all'art.2: conseguentemente l'Autorità medesima potrà in ogni momento disporre la provvisoria o definitiva cessazione degli usi in atto, qualora e laddove esigenze connesse all'espletamento dei servizi di competenza lo dovessero motivare (esigenze di lavori in corso finalizzati alla modificazione, integrazione, manutenzione dell'arginatura e/o di altre opere idrauliche poste in destra del fiume Po e/o dei corsi d'acqua affluenti; esigenze connesse ai servizi di piena, di Polizia Idraulica, di rilevamento, di pattugliamento e vigilanza, ecc.), senza che il Comune di Castelvetro Piacentino possa obiettare e/o controdedurre.

In caso occorra procedere alla demolizione parziale e/o totale della pavimentazione stradale, nel corso dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'arginatura, l'Autorità Idraulica, al termine dei lavori, provvederà al ripristino del cassonetto ed alla sua finitura in misto stabilizzato ma non al ripristino del manto bituminoso, che se ritenuto necessario potrà essere ripristinato a spese del Comune di Castelvetro Piacentino, qualora quest'ultimo fosse intenzionato al mantenimento dell'uso concesso.

L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a sospensione e revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere.

In caso di revisione, sospensione e/o revoca del parere, il COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO dovrà provvedere a disporre la cessazione dell'uso disciplinato dall'autorizzazione medesima e ad operare per conseguire il materiale ed effettivo non utilizzo delle strade in argomento mediante apposizione della opportuna segnaletica, da concordare con lo scrivente ufficio, e idonea informazione alla cittadinanza. Ugualmente, sarà tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi della strada di servizio in sommità arginale precedente all'utilizzo con scopi di pubblica viabilità, rimuovendo dispositivi di protezione laterale e segnaletica orizzontale e verticale oltre che riparare eventuali buche, bassure e dissesti del manto stradale.

ART. 12 – LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Il presente parere, contenente le sopraelencate prescrizioni tecnico-idrauliche, è rilasciato nell'ambito della competenza dell'Autorità Idraulica (AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – UFFICIO OPERATIVO DI PIACENZA), fatti salvi i diritti dei terzi, verso i quali sarà ritenuto unico responsabile il COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione, lasciando l'Autorità Idraulica ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni lite, controversia, molestia, richiesta di risarcimento,

indennizzo e simili che potessero provenire in dipendenza di tutto quanto forma oggetto del presente parere, sia in forma diretta, sia in forma indiretta.

Nello specifico, l'Autorità idraulica ed il suo personale sono inoltre da ritenersi sollevati da ogni richiesta d'indennizzo sia per danni derivanti da dissesti del terrapieno dovuti all'utilizzo viabilistico della sommità arginale, sia per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sulle sommità arginali medesime.

Il presente parere non esime il Comune richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie nell'ambito territoriale di riferimento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13 - VALIDITÀ TEMPORALE

Il presente parere ha la stessa validità temporale dell'atto di concessione a cui accede.

IL DIRETTORE
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Dott. Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



Firmato digitalmente da:
STEFANO BALDINI

Concessione Castelvetro Piacentino 2025

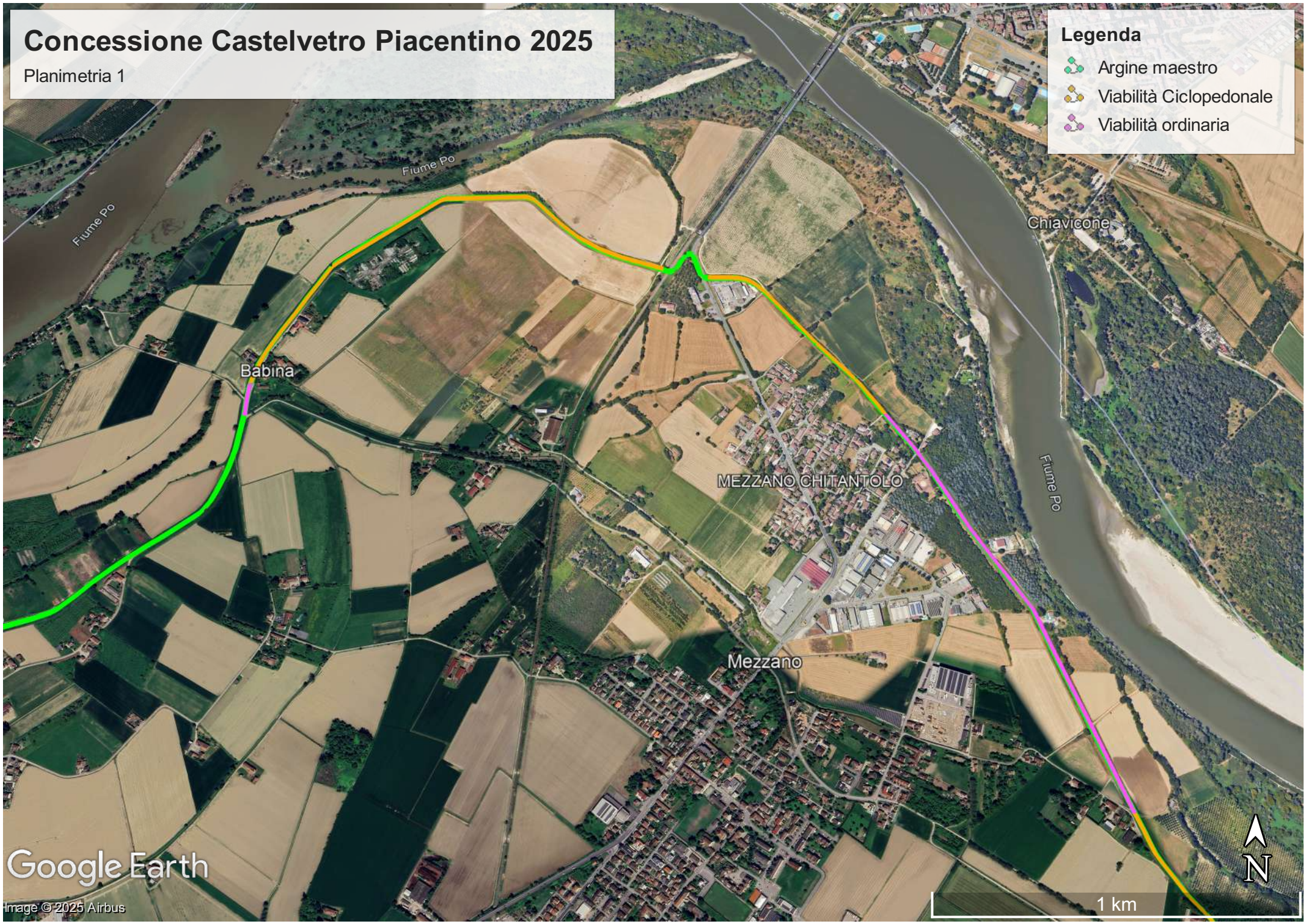
Planimetria 1

Legenda

 Argine maestro

 Viabilità Ciclopedonale

 Viabilità ordinaria



Google Earth

Image © 2025 Airbus

1 km

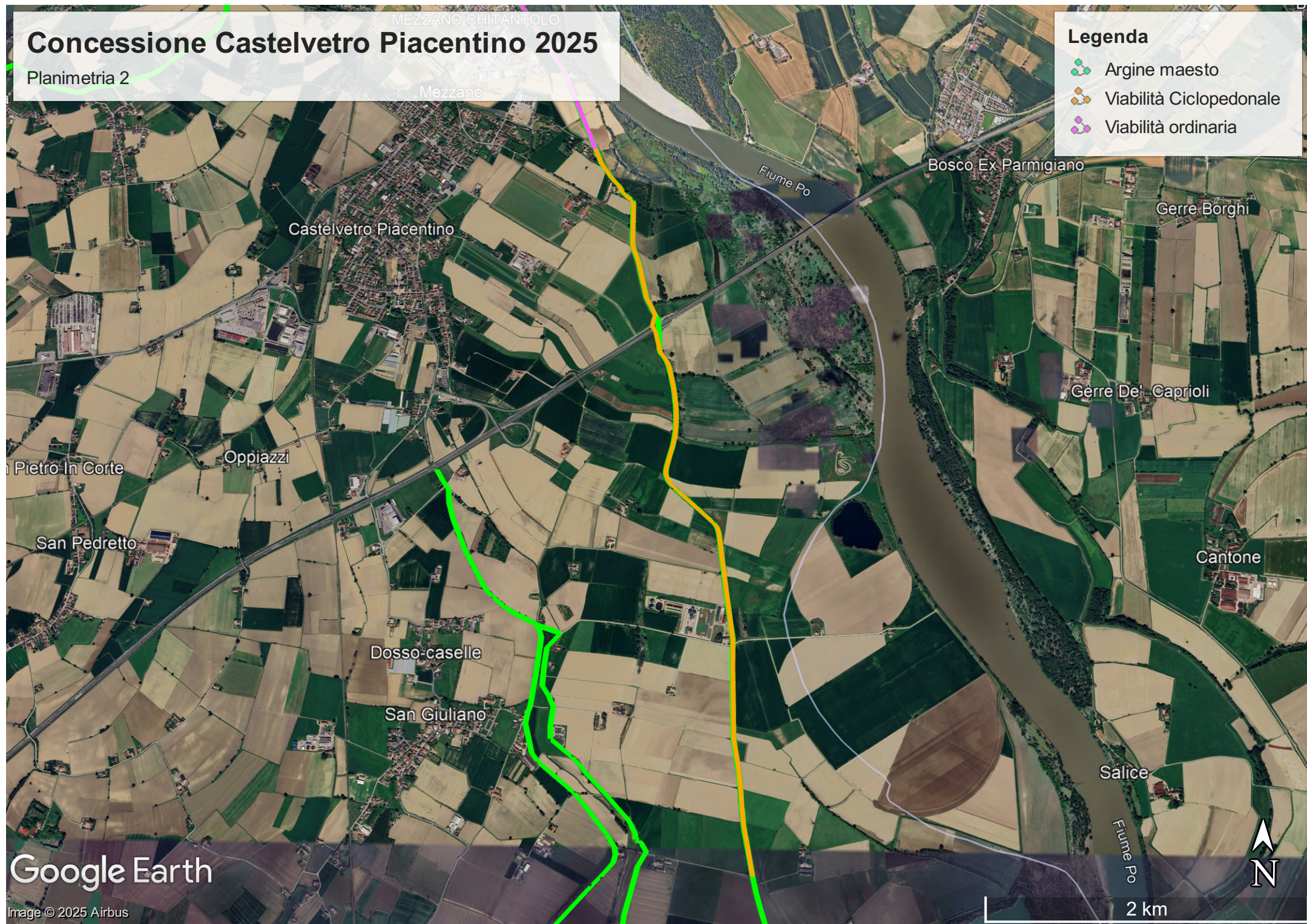


Concessione Castelvetro Piacentino 2025

Planimetria 2

Legenda

- Argine maestro
- Viabilità Ciclopeditone
- Viabilità ordinaria



Google Earth

Image © 2025 Airbus

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.